

N. SIUS      2022 / 2619      - TDS FIRENZE  
N. SIEP      2013 / 1833      - PGCAP      NAPOLI

ORDINANZA N.....



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

### IL TRIBUNALE

Il giorno 13-09-2022 in FIRENZE si è riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei componenti:

Dott. VENTURINI MARIA LETIZIA	Presidente
" FALDI FRANCESCO	Giudice
" RUARO MASSIMO	Esperto
" RUSSO FRANCESCO	Esperto

per deliberare sulla domanda di: Semilibertà ( Art. 50 O.P. ); Detenzione Domiciliare ( Art. 47 ter O.P. ), presentata da:

- **OMISSIS** -, attualmente detenuto presso la **Casa Reclusione di SAN GIMIGNANO** - fine pena al 01-08-2023

condannato con Sentenza N. 2012/695 Reg. Gen., emessa in data 08-02-2012 da Corte D'Appello NAPOLI, in riforma della sentenza emessa in data 31-07-2009 da Tribunale Ordinario BENEVENTO, alla pena di anni 21 di reclusione per i seguenti reati:

- Reato A: Art 74 c. 1 D.P.R. del 1990 n.309 luogo: BENEVENTO E PROVINCIA, Art. 74 c. 3 D.P.R. del 1990 n.309
- Reato B: Art 110 C.P. luogo: BENEVENTO E PROVINCIA, Art. 81 c. 2 C.P., Art. 73 D.P.R. del 1990 n.309

### OSSERVA

Il detenuto sta espiando la pena di 20 anni di reclusione, irrogata per il reato di cui all'art. 74, comma 1, D.P.R. 309/1990. La pena inflitta in sentenza - di anni 21 di reclusione - è stata infatti decurtata di 1 anno, irrogato in continuazione per reati di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990, per applicazione dell'indulto, L. 241/2006, pertanto residua in esecuzione solo la pena irrogata per il reato associativo di cui all'art. 74, comma 1, D.P.R. 309/1990, compreso nella prima fascia dell'art. 4 bis O.P. e quindi ostativo ai benefici penitenziari in assenza di collaborazione con la giustizia o di accertamento dell'impossibilità-inesigibilità della stessa (ART. 4 BIS, comma 1 e 1 bis, legge n. 354 del 1975).

Il detenuto non ha collaborato con la giustizia e non ha chiesto, né ottenuto l'accertamento dell'impossibilità-inesigibilità della stessa.

Il procedimento dovrebbe quindi essere definito con declaratoria di inammissibilità.

Alla prima udienza di questo Tribunale del 19/7/2022, il Difensore ha sollevato oralmente eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 bis O.P. rispetto alla generale esclusione

dell'ammissibilità alla semilibertà in assenza di collaborazione con la giustizia per il detenuto condannato per detto reato associativo, tuttavia già ammesso a fruire di permessi premio sulla base della sentenza n. 253 / 2019 della Corte Costituzionale, come in effetti nel caso in esame.

Il procedimento è stato pertanto rinviato per completare l'istruttoria sulla verifica della sussistenza dei presupposti in concreto per accedere alla semilibertà (relazione di sintesi dell'Equipe della Casa di Reclusione di San Gimignano; verifica di Polizia sull'attività di lavoro prospettata; informazioni dalla Prefettura di Siena - CPOSP sull'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata).

All'esito del completamento istruttorio e della discussione all'odierna udienza, si rileva che in effetti il detenuto ha reperito idonea opportunità di lavoro tramite il Consorzio "Sale della Terra" di Benevento, che ha predisposto un inserimento socio-lavorativo presso la struttura denominata "Borgo Sociale", sita in contrada Selvarana nel comune di Roccabascerana (Avellino). Il detenuto, affiancando gli operatori già presenti, potrà svolgere servizi di pulizie, lavanderia, manutenzione degli spazi esterni ed interni, cura del verde. La disponibilità e regolarità dell'attività è stata verificata anche dalla Questura, che conferma la buona opportunità di inclusione nell'ambito di un contesto collegato alla Caritas diocesana che da anni offre opportunità di reinserimento nella società con progetti in collaborazione con enti istituzionali (cfr. nota della Questura di Benevento del 23.08.2022, in atti).

L'opportunità di lavoro è quindi decisamente valida e costituisce un ottimo mezzo per supportare il reinserimento sociale del soggetto.

Il detenuto ha iniziato a fruire di permessi premio (art. 30 TER O.P.) da febbraio 2021 sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 253/2019, all'esito di articolata istruttoria, condotta acquisendo informazioni dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - DDA e dalla Direzione Nazionale Antimafia, oltre ad informazioni di Polizia e tramite la Prefettura.

- omissis - - omissis - è ristretto in carcere dall'arresto del 16.04.2007, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare per reati di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/1990 per fatti commessi in Benevento e provincia dal 2003 al 2004 e, come detto, ha riportato condanna alla pena di 21 anni di reclusione, di cui un anno estinto dall'indulto. Non ha collaborato con la giustizia (art. 58 TER O.P.), né ha chiesto e ottenuto l'accertamento dell'impossibilità della collaborazione (art. 4 BIS, comma 1 bis, O.P.).

Nel corso della detenzione, in atto ininterrottamente da oltre quindici anni, il condannato si è impegnato nel percorso di recupero, studiando e lavorando in carcere, così da poter inviare qualche somma alla famiglia, partecipando alle attività proposte, mantenendo sempre condotta corretta, prendendo consapevolezza degli errori commessi e orientandosi positivamente (cfr. relazioni di osservazione della Casa di Reclusione di San Gimignano, in atti).

Da oltre un anno e mezzo fruisce di permessi premio (art. 30 TER O.P.) con esito regolare e l'esperienza è stata condotta con graduale progressione ed incremento degli spazi di libertà; da quest'anno anche nei luoghi di origine e commissione dei reati e non sono mai stati segnalati rilievi, né sono pervenute note informative di contenuto negativo.

Oltre alla condanna attualmente in esecuzione, relativa alla costituzione e direzione dell'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenuta dal 2003 al 2004 in Benevento e provincia, il detenuto ha riportato altre tre precedenti condanne per ricettazione ed armi del 1993 con pena condizionalmente sospesa; per invasione di edifici del 1999 con sola pena pecuniaria; per associazione per delinquere ed estorsione in concorso del 1993-1994, la cui pena ha terminato di espiare in affidamento in prova al servizio sociale nel 2004. Non risultano pendenze.

I dati dell'osservazione penitenziaria aggiornata sono favorevoli alla progressione trattamentale richiesta, dandosi atto del buon percorso intrapreso e dal grado di consapevolezza raggiunto, con assunzione di responsabilità e adesione al programma di trattamento: il detenuto lavora in carcere a turnazione, sulla base della disponibilità di posti; a giugno si è diplomato alla scuola superiore con alta votazione, mantiene condotta costantemente regolare.

A Benevento vivono la madre e la compagna, che costituiscono validi punti di riferimento, come da verifica del competente UEPE, in atti, e come già in concreto riscontrato tramite l'esecuzione dei permessi premio.

L'Equipe della Casa di Reclusione di San Gimignano si esprime in senso favorevole all'ammissione alla semilibertà.

Ed in effetti la commissione dei reati è ormai assai risalente (anni 2003-2004 e antecedenti); la carcerazione è in corso da aprile 2007 (oltre 15 anni); si tratta di reati gravi, in materia di sostanze stupefacenti, il detenuto non è però mai stato condannato per associazione di tipo mafioso, né con l'aggravante dell'art. 7 D.L. 203/1991. Sono ampiamente raggiunte le soglie temporali di ammissibilità alla semilibertà, cui tuttavia il detenuto non può accedere per il divieto posto dall'art. 4 bis O.P..

Nel procedimento per la concessione dei permessi premio sono state acquisite informazioni dalla DDA di Napoli e dalla DNA, che pur ricordando che - omissis - è stato condannato in via definitiva per i reati suddetti, riferiscono che attualmente non è sottoposto a procedimento penale da parte della DDA, che nel 2009 gli è stata applicata la sorveglianza speciale, che non emergono elementi aggiornati che lo vedano vicino al gruppo criminale di pregressa appartenenza. Il soggetto è stato considerato vicino alle famiglie camorristiche beneventane dei Saccone e degli Sperandeo, ma non è mai stato condannato per aver fatto parte di quelle associazioni, né raggiunto da provvedimenti restrittivi della libertà per tale tipologia di reato.

Per l'odierno procedimento è stata rinnovata la richiesta di informazioni al Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presso la Prefettura di Siena, come per legge, che in data 9/9/2022 ha trasmesso note degli Organi di Polizia e dell'Istituto penitenziario, da cui non emergono segnali negativi rilevanti.

Il detenuto potrebbe quindi essere proficuamente ammesso ad espiare la pena residua in regime di semilibertà, in relazione agli importanti progressi compiuti nel corso del trattamento e sussistendo tutte le condizioni per un graduale ed utile reinserimento nella società (art. 50 O.P.).

Ritiene il Collegio di dover quindi sollevare questione di legittimità costituzionale rispetto alla preclusione assoluta di cui all'art. 4 BIS, comma 1 e 1 bis, legge 354/1975 (ordinamento penitenziario) per l'accesso alla semilibertà (art. 50 legge 354/1975) per contrasto innanzitutto con le norme costituzionali degli **artt. 3 e 27**, in linea con i ragionamenti ed i principi esposti nella sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale seppure con riferimento al diverso istituto dei permessi premio (art. 30 TER O.P.) ed anche sotto altro profilo rispetto all'**art. 4** della Costituzione. Ed in verità, nel caso in esame, appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità per contrasto con gli artt. 3 e 27 Costituzione dell'art. 4 bis, comma 1 e 1 bis, O.P. nella parte in cui è escluso in maniera assoluta per i detenuti per i delitti ivi indicati l'ammissione alla semilibertà in assenza di collaborazione con la giustizia o di accertamento dell'impossibilità-inesigibilità della stessa, seppure sia stata accertata l'insussistenza di attuali legami con la criminalità organizzata e siano stati acquisiti elementi per escludere un concreto pericolo di ripristino degli stessi ed il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato.

La questione è assolutamente **rilevante** nel caso in esame, poiché, come riscontrato sopra, ricorrono i presupposti per una valutazione potenzialmente favorevole alla concessione del beneficio: pena residua nella soglia di legge e presenza di positivi elementi valutabili in fatto, altresì in funzione della progressione del trattamento penitenziario e del completamento del percorso di risocializzazione, di cui l'ammissione alla semilibertà può costituire un efficace e proficuo strumento. Tuttavia, di fronte al titolo di reato commesso – art. 74 D.P.R. 309/1990 - rientrando tra quelli assolutamente ostativi, in assenza di collaborazione e in mancanza di alcuna prospettiva o offerta di collaborazione, il detenuto non può avere accesso alla misura invocata e quindi l'istanza risulta inammissibile *tout court*, senza che possano svilupparsi considerazioni alcune sul piano del merito.

La questione si mostra anche **non manifestamente infondata**.

La presenza di presunzioni assolute e insuperabili, che non consentono alcun tipo di valutazione, particolarmente quando limitano diritti fondamentali della persona e così, in ambito di giudizio di sorveglianza relativamente all'esecuzione della pena, non è in linea con il superiore principio di cui all'**art. 27, III comma, Costituzione** e si mostra anche irragionevole (**art. 3 Costituzione**). Il sillogismo secondo cui la mancata collaborazione è indice di per sé sola di pericolosità sociale non appare più sostenibile alla luce della Giurisprudenza di costituzionalità sviluppata in questi anni (sentenza n. 253/2019; ordinanza n. 97/ 2021) e d'altra parte è stata anche affermata la necessità di un trattamento individualizzato in materia di benefici penitenziari (sentenza n. 436/1999 e n. 149/2018), senza che possano giustificarsi categorie di condannati escluse in senso assoluto e generale per "*tipi di autore*", in modo tale che la finalità retributiva e repressiva della pena diventi assolutamente prevalente ed assorbente rispetto alle ulteriori finalità ed in particolare rispetto al profilo rieducativo, ma anche rispetto al principio di proporzione e individualizzazione della pena ed anche di prevenzione della commissione di ulteriori reati.

La semilibertà costituisce una progressione del trattamento per il condannato, ma consente anche una graduale verifica esterna in funzione special-preventiva, con previsione di spazi di libertà da gestire nell'ambito di uno specifico programma di trattamento individualizzato, che da una parte prevede controlli e monitoraggi, mantenendo un forte grado di vigilanza sul condannato, dall'altra costituisce una spinta estremamente propulsiva al cambiamento e alla conduzione del percorso di risocializzazione, attraverso l'attività di lavoro in ambiente libero esterno e attraverso una dose di fiducia che lo Stato offre, così predisponendo le basi del definitivo reinserimento sociale, che verosimilmente continuerà a svilupparsi anche dopo il termine della pena, essendo già stato avviato con buoni presupposti e potendo essere proseguito.

D'altra parte, il detenuto fruisce di permessi premio con continuità e regolarità da oltre un anno e mezzo, ha la possibilità di trascorrere fuori dall'istituto penitenziario anche un numero di giorni consecutivi non trascurabile (fino a 15 giorni) per riavvicinarsi ai familiari, ma anche per cercare lavoro, come da previsione dell'art. 30 TER O.P., e appare alquanto illogico che, pur avendo ora reperito un'ottima opportunità lavorativa, funzionale a supportare il più efficace reinserimento, non possa ulteriormente progredire nel processo, lungo e complesso, di reinserimento sociale, trascorrendo parte del giorno all'esterno dell'istituto penitenziario per prestare una adeguata attività di lavoro, che rappresenta un momento fondamentale del percorso di risocializzazione.

Consentire al detenuto per reati ostativi di fruire di permessi premio, ma mai di essere ammesso alla semilibertà, vanifica fortemente la funzione dei permessi premio stessi e impedisce il proseguimento di un processo, sostenuto e protetto, di efficace e concreta risocializzazione. Ciò frustra enormemente anche le aspettative della persona condannata che sia orientata al positivo cambiamento, determinando uno stallone, ingiustificato e totale, del percorso di reinserimento sociale,

rimandando alla data della scadenza della pena la possibilità di lavorare all'esterno e ciò per giunta senza alcuna sorta di valutazione individualizzata, che tenga conto, pur con ogni attenzione e prudenza, dell'evoluzione della personalità del singolo, dello specifico caso e delle prospettive di ognuno.

La possibilità di svolgere una attività lavorativa svolge anche una concreta e potente efficacia preventiva, costituendo importante mezzo di inserimento in idoneo contesto sociale, che meglio può scongiurare la commissione di ulteriori reati e rendere effettivo il percorso di recupero dalla devianza.

Sembra il caso di richiamare anche l'**art. 4 della Costituzione**, che riconosce il diritto al lavoro a tutti i cittadini e promuove le condizioni che lo rendano effettivo, poiché nella questione che si pone emerge anche una violazione in questo senso, precludendosi in maniera esclusiva, totale e assoluta l'accesso al lavoro all'esterno per il condannato, obliterando anche il correlativo "dovere" di svolgere un'attività funzionale al progresso sociale (art. 4, comma 2, Costituzione) pur sussistendone tutte le condizioni. Lo svolgimento di un'attività di lavoro in ambiente esterno, fuori dalle mura del carcere, a contatto con persone libere, responsabilizza il condannato e ne stimola la volontà e la motivazione a proseguire nel percorso avviato di risocializzazione. Viceversa, precludere in senso assoluto e generale tale possibilità, non svolge alcuna utile funzione sul piano concreto della difesa sociale e piuttosto crea serio ostacolo alla rieducazione e anche al perseguimento in concreto degli obiettivi fondamentali di special-prevenzione. Ammettere il detenuto a lavorare in ambiente libero, pur con controlli, regole e limiti, consente di avviare un programma di miglioramento delle condizioni di vita e costituisce uno stimolo a proseguire uno stile di vita regolare e onesto, ponendone le fondamenta e sviluppando con graduale progressione il difficile percorso di risocializzazione.

E' noto al Tribunale che sul divieto assoluto posto dall'art. 4 BIS legge 354/1975 sono state sollevate questioni analoghe: rispetto alla liberazione condizionale e all'ergastolo ostativo (ordinanza del 3-06-2020 della Corte di Cassazione, ancora in valutazione, come noto); all'affidamento in prova al servizio sociale (ordinanza del 23-09-2021 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia); all'ammissione alla semilibertà in via provvisoria e urgente (ordinanza del 16-02-2022 del Magistrato di Sorveglianza di Avellino), sulla linea tracciata dalla sentenza "pilota" n. 253/2019 della Corte Costituzionale, che ha messo definitivamente in crisi l'assioma collaborazione-rescissione di legami / non collaborazione-mantenimento di legami con la criminalità organizzata, poiché invece le situazioni possono essere assai più complesse e assai meno scontate, così che la collaborazione e per converso la non collaborazione non possono rappresentare gli unici elementi attorno a cui sviluppare la valutazione della persona condannata per accedere a progressioni del percorso di esecuzione penale.

A norma dell'art. 23 Legge 11 marzo 1953 n° 87 deve essere quindi dichiarata la sospensione di questo procedimento con immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

La Cancelleria provvederà alla notifica di copia della presente ordinanza all'interessato e al suo difensore, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, legge 87 / 1953.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 23 e ss. della legge n° 87 dell'11 marzo 1953;

**DICHIARA** rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'**articolo 4 BIS, comma 1 e 1 bis, legge 354 / 1975** (norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) con riferimento agli artt. 3, 4 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati possa essere concessa la semilibertà (art. 50 O.P.) anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58 TER O.P. (ed ipotesi equiparate), allorchè siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva, sia il pericolo di ripristino dei medesimi ed il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato.

**DISPONE** l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

**SOSPENDE** il presente procedimento sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

**MANDA** la Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, legge 87 / 1953.

**Così deciso in FIRENZE il 13-09-2022**

**IL PRESIDENTE est.**  
Maria Letizia Venturini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL \_\_\_\_\_